

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1279

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
(MUSUMECI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023

Presentato il 5 luglio 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il presente decreto-legge reca un corpus di norme finalizzato ad assicurare il pronto avvio delle attività di ricostruzione post-calamità sul territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

In caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, in particolare, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale: nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale. La determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede infatti il rispetto del principio di leale collaborazione.

Il presente decreto, da un lato, assicura il coordinamento, la semplificazione e la celerità delle procedure riferite alla ricostruzione pubblica e privata post-calamità, omogenee per tutti i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli avversi eventi meteorologici a partire dal 1° maggio 2023 e già oggetto di deliberazioni dichiarative dello stato di emergenza nazionale; dall'altro, garantisce il coinvolgimento delle Regioni interessate mediante lo strumento dell'intesa, prevista in relazione al compimento degli atti commissariali di maggiore rilievo.

Il decreto consta di 11 articoli.

L'**ARTICOLO 1**, rubricato "Ambito di applicazione" disciplina i confini applicativi della normativa in questione.

I **commi 1 e 2** prevedono che le disposizioni del presente decreto disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione:

a) sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi



alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e ricompresi nell'allegato 1 al decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61;

b) sui territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per i quali è stato comunque dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In tale ultima ipotesi, ove si faccia questione di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 5 del decreto, occorre comunque che le misure di favore siano chieste dagli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto esistente tra i danni subiti ivi verificatisi e gli stessi eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il **comma 3** stabilisce che restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile, tenuto conto di quanto previsto dallo stesso decreto-legge.

L'**ARTICOLO 2**, rubricato "Commissario straordinario alla ricostruzione", reca la disciplina della nomina e delle funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il **comma 1** prevede che la nomina e la revoca del Commissario straordinario alla ricostruzione avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate. La scelta del commissario straordinario, in ragione della importanza delle funzioni istituzionali svolte, avviene tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con la conseguenza che il compenso è composto da una parte fissa e da una parte variabile: la parte fissa non può superare 50 mila euro annui, così come la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Il **comma 2** prevede che con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario



nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal decreto. La predetta struttura, in quanto di supporto all'azione del Commissario, opera sino alla data di cessazione di quest'ultimo.

Il **comma 3** prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che si intendono trasferire alla gestione commissariale straordinaria nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti presidenziali di trasferimento delle funzioni e delle risorse finanziarie, cessano le corrispondenti funzioni dei Commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il **comma 4** disciplina l'assegnazione alla Struttura del Commissario straordinario, nel limite di sessanta unità, di personale specializzato in materia di ricostruzione proveniente da pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti.

Detto personale viene posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione prevista dall'ordinamento dell'Amministrazione di provenienza.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 in ordine al trattamento accessorio previsto dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, nonché alla disciplina del trattamento economico dovuto al personale dipendente chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza: per il personale militare assegnato alla struttura di supporto del Commissario straordinario è comunque consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico in godimento, fisso e continuativo, riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, nonché il



trattamento accessorio spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto, previa convenzione con le amministrazioni di appartenenza.

Il **comma 5** prevede la possibilità, da parte della Struttura di supporto del Commissario straordinario, di avvalersi di massimo cinque esperti o consulenti, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Inoltre, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 6, agli esperti spettano compensi omnicomprensivi per un importo complessivo annuo lordo non superiore a euro 150.000,00, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000,00, da determinarsi con il provvedimento di nomina.

Il **comma 6** stabilisce lo stanziamento per il funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario e per il compenso del Commissario stesso, pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il **comma 7** reca la previsione dei compiti e delle funzioni attribuiti al Commissario straordinario, che opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia. Il Commissario adotta piani di intervento e definisce la relativa programmazione delle risorse finanziarie, coordinando la realizzazione degli interventi su immobili pubblici e privati e assicurandone l'indirizzo e il monitoraggio. Lo stesso Commissario deve informare periodicamente la Cabina di coordinamento per la ricostruzione in merito alle criticità affrontate nel processo di ricostruzione e sulle relative soluzioni adottate. Nella disposizione viene, altresì, esplicitato che il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta ed assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal decreto-legge.

Il perimetro territoriale di esercizio delle funzioni commissariali è quello specificatamente delineato dall'articolo 1 del decreto-legge.

Il **comma 8** abilita il Commissario straordinario ad avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, anche delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni; ciò nei limiti di spesa di 11 milioni per l'anno 2023. Il medesimo comma prevede che il Commissario straordinario provvede all'attuazione dei propri compiti a mezzo di ordinanze, anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La disposizione regola, altresì, la comunicazione delle ordinanze all'autorità governativa e i casi in cui è necessario acquisire il parere dei Ministri della cultura e



dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 9** abilita il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, a nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 10** prevede la copertura delle risorse finanziarie relative alla struttura commissariale e all'avvalimento delle Amministrazioni centrali dello Stato e dei relativi organismi *in house*: a tali fini, si provvede a valere su alcune quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia e al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Tali risorse, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni per l'anno 2024, sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario; ciò, al fine di velocizzare l'istituzione della struttura commissariale e la sua operatività.

Il **comma 11**, conseguentemente, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 12** regola la conclusione della gestione straordinaria per la ricostruzione, demandando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, la disciplina del subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui al decreto pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

L'**ARTICOLO 3**, come emergente dalla rubrica, disciplina le modalità di istituzione, composizione e di funzionamento della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il **comma 1** prescrive che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Inoltre, viene disposto che ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente



comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Il **comma 2** prevede che possano essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Il **comma 3** stabilisce che la Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:

- a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3;
- b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato;
- c) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

L'**ARTICOLO 4**, rubricato "Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche", regola il finanziamento delle attività di ricostruzione regolate dal decreto-legge.

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 2** stabilisce che al predetto Fondo affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 8, per l'importo di 108.496.989 euro.

Il **comma 3**, a tali fini, prevede apposita variazione di bilancio in conto residui per consentire il versamento all'entrata del bilancio dello Stato – previa revoca delle finalità originariamente assegnate e conseguente iscrizione in appositi Fondi investimento di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e alla legge 11 dicembre 2016, n. 132 – delle somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato n. 1, del decreto-legge.

Il **comma 4** intesta al Commissario straordinario apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo



destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1.

Il **comma 5** regola la destinazione delle risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, prevedendo al riguardo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

Il **comma 6** detta la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, prevedendo a tali fini la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il **comma 7** detta la norma di copertura degli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 108.496.989 euro per l'anno 2023, prevedendo la corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 132, operato con il DPCM 29 maggio 2017.

L'**ARTICOLO 5**, rubricato "Ricostruzione privata", reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.

Il **comma 1** stabilisce che, ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, entro due mesi dalla nomina, provvede a:

- a. individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, distinguendo:
 1. interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
 2. interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
 3. interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;



- b. definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino e riparazione degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;
- c. individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
- d. individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;
- e. definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
- f. stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

Il **comma 2** chiarisce che gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di cui ai precedenti commi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

Il **comma 3** regola la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo e sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

Tali contributi, che possono concorrere fino al 100 per cento delle spese occorrenti, fermi i limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi meteorologici di cui all'articolo 1 nei territori di cui al medesimo articolo 1:

- a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli



enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 1.

Il **comma 4** regola la tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dal decreto-legge. In particolare, tali contratti devono recare apposita clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento



ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è inoltre risolto di diritto.

Il **comma 5**, con disposizione di carattere generale, prevede che, al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dal presente decreto possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziata per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

Il **comma 6** detta la norma di copertura finanziaria degli oneri discendenti dagli interventi di parte corrente regolati dal presente articolo, prevedendo l'autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'**ARTICOLO 6, rubricato** "Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata", regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

Il **comma 1** stabilisce che l'istanza di concessione dei contributi è presentata al Comune territorialmente competente, per il tramite dei soggetti legittimati, insieme alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. È obbligatorio allegare alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

- la scheda di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
- il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

Il **comma 2** prevede che il Comune, a seguito dell'istruttoria eventualmente compiuta sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione in vigore, rilascia, ove richiesto e necessario e al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, il titolo edilizio ai



sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 380/2001 oppure verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001. La stessa disposizione precisa altresì che la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, verificata l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso per precedenti abusi edilizi, nonché l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

Il **comma 3** prevede che il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

Il **comma 4** precisa che il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo al netto di eventuali indennizzi assicurativi e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

Il **comma 5** sancisce che il Commissario straordinario, per il tramite della propria struttura di supporto, effettua mensilmente delle verifiche a campione sugli interventi ammessi alla concessione dei contributi, sorteggiando i beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle già menzionate verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento (in caso di carenze o difformità originarie) o la revoca (in caso di carenze o difformità sopravvenute), anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Il comma, inoltre, precisa che la concessione dei contributi *de quibus* è soggetta a clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di utilizzo degli stessi anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4, comma 1.

Il **comma 6** stabilisce che con ordinanze del Commissario adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con



l'utilizzo di piattaforme informatiche. Con le medesime ordinanze possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5.

Il **comma 7** prescrive che i contributi e i benefici per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di immobili privati danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso sono riconosciuti a condizione che i medesimi immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.

Il **comma 8** dispone che i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal decreto-legge sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**ARTICOLO 7**, rubricato "Ricostruzione pubblica", disciplina gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.

Il **comma 1** prescrive che con le ordinanze commissariali di cui all'articolo 2, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 1 e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 ed in particolare:

- a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;
- b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;
- c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di



proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Il **comma 2** stabilisce che, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con le ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 8, si provvede a predisporre e approvare:

a) un piano speciale delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale dei beni culturali danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;

d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui all'articolo 1, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. A tali fini è prevista la pianificazione degli interventi relativi, altresì, alle dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché agli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale per le infrastrutture stradali, con la individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4.

Il **comma 3** prescrive che, nel caso in cui la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Si prevede, inoltre, che, fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti commissariali di cui all'articolo 2, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il **comma 4** prevede che i piani speciali per la ricostruzione pubblica sono approvati dal Commissario straordinario, d'intesa con le Regioni interessate, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. La disposizione precisa che il Commissario straordinario può



individuare, con successivi provvedimenti e con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 2 e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020.

Il **comma 5** stabilisce che sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le Regioni interessate e in coerenza con i piani commissariali speciali per la ricostruzione pubblica, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

Il **comma 6** individua il Commissario straordinario come soggetto deputato ad approvare definitivamente i progetti esecutivi e ad adottare il decreto di concessione del contributo, che deve riportare il codice unico di progetto (CUP) degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020.

Il **comma 7** prevede l'erogazione in via diretta dei contributi di cui all'articolo in commento, nonché delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge, tenendo comunque conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.

Il **comma 8** devolve al Commissario straordinario il compito di inoltrare i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

Il **comma 9** precisa che il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b) e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il **comma 10** prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato "*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*" e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto legge, le disposizioni della



Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggior favore che possono essere previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1.

Il **comma 11** dispone che, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, il Commissario straordinario rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione o di riparazione pubblica, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in assenza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il **comma 12** disciplina il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, provveda alla nomina di un commissario *ad acta* ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, precisando che il commissario medesimo deve essere individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2 e che gli eventuali oneri derivanti dalla sua nomina sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Il **comma 13** dispone che restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma



1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'ARTICOLO 8, rubricato “Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali”, individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali.

Il **comma 1** individua i soggetti attuatori degli interventi volti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui al precedente articolo 7, come di seguito:

- a) le Regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il **comma 2** stabilisce che, in relazione agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione, con apposito provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 8, tenuto conto delle circostanze concrete, può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso Comune o lo stesso ente locale titolare.



Il **comma 3** stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità derogatorie di cui all'articolo 7, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della medesima viabilità danneggiata (dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1) delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità derogatorie di cui all'articolo 7, comma 10. In tali ipotesi, le risorse oggetto di anticipazione sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario.

Il **comma 4** prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.

Il **comma 5** stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del



progetto sono definite con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura.

Il **comma 6** prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

L'ARTICOLO 9, come emergente dalla rubrica, detta "Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso".

Il **comma 1** dispone che spetti al Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, di approvare il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Il **comma 2** precisa gli scopi a cui mira il piano di cui al comma precedente, ovverosia:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o dalle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.



Il **comma 3** prevede che, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e sue successive modificazioni ed, in particolare dall’articolo 184 che reca la classificazione dei rifiuti, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all’articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 4** individua le categorie di materiali che non costituiscono rifiuto, ovverosia: i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

Il **comma 5** detta la disciplina in materia di raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero, prevedendo che, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall’evento calamitoso lo consentono, le relative attività sono operate a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura negoziate senza previa pubblicazione di un bando, di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature



elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico; analogamente è tenuto il Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), che definisce i soggetti produttori di rifiuti. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 5. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorso quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

Il **comma 6** prevede che, per i casi non regolati dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

Il **comma 7** attribuisce al Presidente della Regione interessata il potere di autorizzare, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero e recupero di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito, in materia di gestione dei rifiuti, dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

Il **comma 8** prescrive che i gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza,



all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Il comma prevede che detti soggetti devono essere tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Presidente delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il **comma 9** sancisce che, allo scopo di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. Il comma precisa poi che, in detto caso, il gestore dei servizi di raccolta deve accordarsi preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

Il **comma 10** attribuisce alle agenzie regionali per la protezione ambientale e alle aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed al Ministero della cultura, il compito di assicurare la vigilanza e il rispetto del presente articolo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Il **comma 11** disciplina il trattamento dei materiali in cui è rinvenuta la presenza di amianto. Si tratta di rifiuti speciali che richiedono un trattamento particolare: tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico con intervento di bonifica da effettuarsi a cura di una ditta specializzata. Ove si tratti di rifiuto rinvenuto durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto viene classificato come rifiuto urbano non pericoloso e gestito secondo le modalità di cui al presente articolo; se il rinvenimento del rifiuto avviene successivamente al conferimento nel deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso e come tale deve essere gestito per le successive operazioni di recupero e smaltimento. In questo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Con riferimento agli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro.



Il **comma 12** prevede che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera f) ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**ARTICOLO 10**, rubricato "Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023", mira a salvaguardare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva.

Il **comma 1** prevede che nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Il **comma 2** precisa che, per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy sottoscrive con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il **comma 3** prevede, per le finalità in esame, la destinazione delle risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

L'intervento di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Per raggiungere tale finalità è presente un fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa - all'interno del bilancio del Ministero delle imprese e



del Made in Italy.

Con la presente disposizione si concede la possibilità, alle imprese localizzate nei territori dei comuni indicati all'allegato 1 del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, recante Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di poter accedere alle risorse stanziare nel predetto Ministero, attraverso la presentazione delle iniziative ammissibili che:

- prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro possono essere completati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; nel caso di programma d'investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
- comportino un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento GBER"). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

L'ARTICOLO 11, rubricato "Entrata in vigore", sancisce, al **comma 1**, che l'entrata in vigore della legge decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.R.I.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1. Ambito di applicazione

L'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo al **comma 1** che le disposizioni ivi previste si applichino al coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori ricompresi nell'allegato 1 al decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61.

Il **comma 2** estende l'applicazione del presente decreto altresì, ad altri territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In tale ultima ipotesi, in caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, occorre comunque che le misure di favore siano chieste dagli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli stessi eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Il **comma 3** fa salve le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2. Commissario straordinario alla ricostruzione

L'articolo 2 disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il **comma 1** prevede la nomina e la revoca del Commissario straordinario alla ricostruzione avvengano con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate. Il Commissario resta in carica fino al 30 giugno 2024. Il comma stabilisce, altresì, che al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il trattamento economico del commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito, in parte, da una componente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso, continuativo e accessorio) in godimento in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,



convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermi rimanendo i limiti retributivi di legge.

I maggiori oneri discendenti dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 cit. sono quantificati in un importo massimo di 100.000 euro a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione pari a 32.700 euro per un totale di 132.700 euro (per la parte fissa e per quella variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi) per 12 mesi. Tali importi trovano copertura, per gli anni 2023 e 2024, nelle risorse, pari a 5 milioni di euro, di cui all'articolo 2, comma 6.

Il **comma 2** prevede che con uno o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla costituzione della Struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni.

La disposizione si limita a regolare il procedimento di costituzione di un organo amministrativo, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede la disciplina per l'individuazione e del passaggio dalla gestione emergenziale della Protezione civile a quella del Commissario straordinario di determinate attività e delle relative risorse. Trattasi di norma procedurale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** disciplina l'assegnazione del personale alla Struttura del Commissario straordinario, disponendo l'assegnazione di sessanta unità personale specializzato in materia di ricostruzione proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Per il trattamento economico di tale personale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo n. 303/1999, e lo stesso mantiene il trattamento economico in godimento, fisso e continuativo, e i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Per il personale militare assegnato alla struttura di supporto è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto è determinato il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare in impiego congiunto, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 6, previa convezione con le amministrazioni di appartenenza.



L'onere massimo complessivo di spesa per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ipotizzando che le 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto siano tutte militari, è stimato in 864.000 ipotizzando prudenzialmente un accessorio pari a circa il doppio di quello previsto per il personale civile.

Onere mensile/ pro-capite massimo	Un. personale	Onere mensile	Onere e.f. annuo
2.400,00 €	60	144.000,00 €	864.000,00 €

I citati oneri trovano copertura nei limiti delle disponibilità previste dal comma 6 per il 2023 e per il 2024.

Le ulteriori spese della struttura di supporto sono declinate in:

- oneri di missione riferiti al personale impiegato nella struttura di supporto;
- spese generali correlate al funzionamento della struttura di supporto;
- compensi degli esperti.

La determinazione degli oneri/indennità di missione correlati al funzionamento della struttura di supporto è effettuata per assicurare la copertura finanziaria delle spese afferenti alle attività di supporto diretto ed indiretto svolte dal personale in relazione alle visite e/o ricognizioni da condurre nelle aree colpite dall'alluvione nonché per il disbrigo degli adempimenti di natura tecnico-amministrativa da compiere nell'esercizio delle specifiche funzioni.

La quantificazione tiene conto di:

- un impiego di circa il 15% della forza organica della struttura per una settimana al mese;
- il ristoro degli oneri di spesa sostenuti per le spese di viaggio, spese relative al vitto ed alloggio ed indennità di missione.

Per quanto precede, la spesa mensile presunta in ragione del 15% della forza è quantificata in circa: $2.500€ \times 10 = 25.000€$ mese; la spesa presunta per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è di 150.000 €.

Gli oneri connessi alla struttura, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, per assicurare l'espletamento delle funzioni dirette di supporto sono determinati in un importo complessivo presunto pari a 4.069.650 € per ciascuno degli anni 2023 e 2024.



	Oneri e.f. annuo
Oneri di missione	150.000€
esperti	75.000 €
Spese generali	3.844.650 €
Totale	4.069.650 €

L'importo complessivo delle spese della struttura di supporto, ivi incluso il compenso del commissario, contenuto in euro 5 milioni, è coperto dallo stanziamento di cui al comma 6.

Il **comma 5** prevede la possibilità, da parte della Struttura di supporto del Commissario straordinario, di avvalersi di massimo cinque esperti o consulenti, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Inoltre, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 6, agli esperti spettano compensi onnicomprensivi per un importo complessivo per 12 mesi non superiore a euro 150.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e per un importo pro capite per 12 mesi non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione da determinarsi con il provvedimento di nomina.

Il **comma 6** per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 autorizza la spesa massima di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

	Oneri e.f. annuo
Oneri di missione	150.000€
esperti	75.000 €
Spese generali	3.844.650 €
Compenso commissario	66.350 €
accessorio	864.000 €
Totale	5.000.000 €



Il **comma 7** reca la previsione dei compiti e delle funzioni attribuiti al Commissario straordinario, che opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia. Il Commissario adotta piani di intervento e definisce la relativa programmazione delle risorse finanziarie, coordinando la realizzazione degli interventi su immobili pubblici e privati e assicurandone l'indirizzo e il monitoraggio. Lo stesso Commissario deve informare periodicamente la Cabina di coordinamento per la ricostruzione in merito alle criticità affrontate nel processo di ricostruzione e sulle relative soluzioni adottate. Nella disposizione viene, altresì, esplicitato che il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta ed assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal decreto legge.

Le disposizioni delineano le competenze del Commissario straordinario alla ricostruzione, nel limite delle disponibilità nella contabilità speciale a lui intestata e pertanto **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 8** regola, tra l'altro, altresì, la possibilità di avvalimento delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni.

La disposizione, autorizzativa dell'avvalimento, determina eventuali nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ipotesi di ricorso all'istituto dell'avvalimento. Tale onere potenziale è stimato prudenzialmente pari a euro 11.000.000 e tiene conto del lavoro straordinario effettuato da un contingente di circa 80 unità di personale, nei limiti annui di 750 ore, e del potenziale avvalimento di una di apposita Task Force stimata in circa 600 unità.

Tali oneri trovano copertura nelle risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario derivanti dalle quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia" stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 7, nei limiti di 11 milioni per il 2023.

Il **comma 9** non determina oneri in quanto per i sub commissari non è prevista la corresponsione di compensi, gettoni rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Comma 10 Si dispone che le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni per l'anno 2024, si provvede:



a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si prevede inoltre che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al periodo precedente è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno. Pertanto, con il predetto DPCM si provvederà all'assegnazione delle risorse - corrispondenti alle percentuali ivi stabilite - al netto della quota trattenuta all'erario e dell'importo di cui al comma 2 dell'articolo 23-quinquies del DL 137/2020, tenendo conto, altresì, del necessario ristoro delle risorse anticipate, ai fini della presente disposizione di copertura, a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

b) quanto a 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 12** disciplina il subentro dell'autorità competente in via ordinaria, al termine della gestione del Commissario straordinario, nella gestione degli interventi e nella titolarità della contabilità speciale. La disposizione riveste carattere procedurale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3. Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

L'articolo 3 disciplina le modalità di istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il **comma 1** prevede l'istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, e ne determina la composizione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Cabina di coordinamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati, con la conseguenza che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 2** prevede la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento, su invito, di ogni altro soggetto pubblico o privato ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Il **comma 3** individua le funzioni della Cabina di coordinamento, prevedendo che essa operi a supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione nell'espletamento delle sue attività. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4. Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Il **comma 1** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento iniziale complessivo di 1.000 milioni di euro con la seguente articolazione annuale: 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 2** dispone che al suddetto Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 1.391.503.011 euro ai sensi del comma 3 e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'importo di 108.496.989 euro per l'anno 2023.

Il **comma 3** prevede le variazioni di bilancio in conto residui delle somme indicate nell'allegato n. 1 del decreto-legge, previa revoca delle finalità originariamente assegnate dal DPCM 11 giugno 2019 e dal DPCM 29 maggio 2017 e dal DPCM 21 luglio 2017 e conseguente iscrizione nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato secondo il seguente profilo temporale: 300.000.000 euro nel 2023, 450.000.000 euro nel 2024 e 641.503.011 euro nel 2025. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.

Il **comma 4** prevede che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di



cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori di cui all'articolo 1.

Il **comma 5** dispone che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

Il **comma 6** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il **comma 7** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative al riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il DPCM 21 luglio 2017.

Articolo 5. Ricostruzione privata

L'articolo 5 definisce la disciplina generale per le attività di ricostruzione degli immobili danneggiati di proprietà privata.

Il **comma 1** assegna al Commissario straordinario compiti relativi all'individuazione, attraverso proprie ordinanze, dei contenuti del processo di ricostruzione con particolare riferimento alle tipologie di intervento, e alla definizione di indirizzi, criteri e parametri ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, utilizzando le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Il **comma 2** dispone che gli interventi su immobili privati sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica o statica, ove richiesta.

Il **comma 3** regola i contributi concedibili.

Il potere regolatorio e concessorio del Commissario straordinario viene esercitato nei limiti delle effettive disponibilità nella contabilità speciale allo stesso intestata. In particolare, le spese di parte corrente potranno essere attuate solo nel limite delle risorse finalizzate a tale tipologia di spesa. Ciò con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c), f), g), h) e i). La disposizione in esame, dunque, si limita a disciplinare il potere regolatorio e concessorio commissariale, senza imporre il riconoscimento di benefici economici, assumendo, per



l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** regola la tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dal presente decreto.

Il **comma 5** prevede che i contributi previsti dal presente decreto possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziato per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023 per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo. Le risorse utilizzate a copertura per euro 120 milioni per l'anno 2023, derivanti dall'anticipo delle somme del Fondo unico di giustizia sono, state calcolate con un criterio prudenziale che tiene conto solo delle risorse ritenute "a basso rischio" di revoca successiva, ulteriormente ridotte di un'aliquota percentuale che abbatte l'ammontare complessivo potenzialmente attribuibile.

Articolo 6. Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

L'articolo 6 regola la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

Il **comma 1** stabilisce le procedure e la documentazione che i privati devono presentare al Comune per la concessione dei contributi alla ricostruzione.

Il **comma 2** prevede l'iter amministrativo, le verifiche e le attestazioni che i competenti uffici del Comune devono espletare per il rilascio del titolo edilizio.

Il **comma 3** prevede la trasmissione da parte del Comune al Commissario straordinario, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, della proposta di concessione del contributo di ricostruzione, comprensivo delle spese tecniche.

Il **comma 4** stabilisce che la modalità con cui il Commissario straordinario conclude il procedimento è il decreto di concessione del contributo.

Il **comma 5** regola i controlli a campione sugli interventi che il Commissario straordinario deve effettuare avvalendosi della propria Struttura di supporto, disponendo l'annullamento o la revoca dei contributi concessi in caso di accertamento della carenza dei necessari presupposti.

Il **comma 6** stabilisce che attraverso ordinanze del Commissario sono regolate procedure, modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo, prevedendo la



dematerializzazione dei documenti con l'utilizzo di piattaforme informatiche. I comuni provvedono ai compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7** subordina il riconoscimento dei contributi alla condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso dispongano del prescritto titolo abilitativo e siano realizzati in conformità ovvero muniti del titolo in sanatoria già conseguito alla data di presentazione della richiesta di contributo.

Il **comma 8** dispone che i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal decreto legge sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni non riconoscono alcun diritto al contributo, ma regolano il procedimento da osservare per la concessione, in ipotesi riconoscibili, dei relativi contributi assumendo per l'effetto carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli oneri correlati alla struttura di supporto del Commissario straordinario, si rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 2.

Parimenti, con riferimento agli oneri relativi all'azione istituzionale dei Comuni, si rileva che la disposizione regola funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente.

In particolare, i compiti affidati ai comuni sono svolti con la collaborazione della Struttura commissariale che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative.

In definitiva, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7. Ricostruzione pubblica

L'articolo 7 regola la ricostruzione del patrimonio pubblico.

Il **comma 1** definisce le varie tipologie di intervento ammissibili prevedendo che la ricostruzione pubblica è attuata attraverso ordinanze commissariali.

La disposizione disciplina in particolare le attività di ricostruzione pubblica, degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 1 e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi in rassegna, nei limiti delle risorse trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 4.



Il **comma 2**, prevede che il Commissario con ordinanza procede alla redazione ed all'approvazione di una serie di speciali piani di ricostruzione tematici con la quantificazione del danno e il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili. Il Commissario, inoltre predispone un Piano speciale per gli interventi sui dissesti idrogeologici nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo e un Piano speciale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per le infrastrutture stradali di cui individua anche i meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale.

Il **comma 3** dispone l'utilizzabilità dei fondi destinati alla ricostruzione nel caso in cui la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse. Le disposizioni non provvedono all'individuazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né impongono il finanziamento degli interventi che dovessero essere individuati dal Commissario straordinario, potendo lo stesso operare nei limiti delle disponibilità della contabilità speciale. Le disposizioni, pertanto, si limitano a regolare alcune funzioni commissariali, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che i piani di cui al comma 2 sono approvati con l'intesa del Commissario straordinario e le Regioni interessate sancita in sede di Cabina di coordinamento di cui al precedente articolo 3, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Prevede, inoltre, che il Commissario possa individuare, con successivi provvedimenti e con specifica motivazione, gli interventi inseriti nei suddetti piani da realizzare con priorità.

La disposizione regola il procedimento di approvazione dei piani per la ricostruzione, la cui esecuzione è subordinata all'esistenza di risorse finalizzate allo scopo; la disposizione assume, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario sulla base delle priorità da questo indicate.

Il **comma 6** disciplina l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario e assume, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 7** prevede l'erogazione in via diretta dei contributi la ricostruzione pubblica e delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge. La disposizione regola soltanto le modalità di erogazione dei contributi riconoscibili e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** devolve al Commissario straordinario il compito di inoltrare i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. La disposizione non riconosce un diritto al contributo, ma regola soltanto le modalità di affidamento dei contratti per la ricostruzione, suscettibili di essere posti a base di gara soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede il monitoraggio delle opere attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10**, con norma di accelerazione e semplificazione delle procedure, estende l'applicazione della Parte II, titolo IV (Contratti pubblici - articoli dal 47 al 56 quater), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che regola l'attuazione del PNRR e del PNC, a tutti gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica nelle zone per le quali sia dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il **comma 11** detta disposizioni atte a superare eventuali atti di dissenso o opposizione degli enti locali rispetto all'esercizio delle funzioni del Commissario, che potrebbero ostacolare l'attuazione degli interventi.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** prevede che il Consiglio dei ministri possa nominare, con oneri a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, un commissario ad acta che viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione per la realizzazione delle opere oggetto di contenzioso. La disposizione grava i soggetti inadempienti degli oneri connessi all'esercizio del potere sostitutivo statale, assumendo carattere ordinamentale e non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** regola i rapporti tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e altri Commissari straordinari. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 8. Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

L'articolo 8 individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali. In particolare:

Il **comma 1** individua i soggetti attuatori per la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (Regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del Demanio, Diocesi, Università).

Il **comma 2** prevede che i Presidenti delle Regioni, con apposito provvedimento, possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria agli interventi di loro competenza ai Comuni o agli altri enti locali interessati, nonché assegnare al Commissario straordinario il potere di individuare, quale soggetto attuatore, lo stesso Comune o ente locale titolare del bene danneggiato oggetto degli interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino.

Il **comma 3** regola l'attività dell'ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, consentendo di operare, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto nei piani di cui all'art. 7, comma 2, lettera e), previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. La medesima disposizione prevede l'azione di ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore in relazione al coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, consentendo di operare sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità sopra indicate.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario e che gli oneri relativi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi gravano sui quadri economici ed in particolare sulla quota già destinata ad ANAS ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, del d.l. n. 98/2011.

Il **comma 4** prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di



importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.

Il **comma 5** stabilisce che i lavori di competenza delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori.

Il **comma 6** prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

Le disposizioni non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a regolare i soggetti competenti ad attuare gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 9. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso

L'articolo 9 detta disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

Il **comma 1** prevede che il Commissario straordinario ha il compito di approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dalle attività di ricostruzione, riparazione e ripristino.

Il **comma 2** definisce gli obiettivi di interesse generali conseguibili mediante il predetto piano commissariale.

Le disposizioni regolano una funzione amministrativa (di approvazione di uno strumento di pianificazione), delineando un'apposita competenza commissariale, il cui esercizio è, in concreto, subordinato al verificarsi dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza



di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati e da altri soggetti competenti, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il **comma 4** dispone in merito ai materiali che non possono essere considerati come rifiuto e disciplina il trattamento di siffatti materiali in conformità alla normativa vigente di tutela del patrimonio culturale.

Le disposizioni, afferendo alla qualificazione dei rifiuti, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** regola la fase di raccolta temporanea e trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di recupero dei materiali indicati al comma 3.

Il **comma 6** prevede disposizioni sul recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie di ciascun edificio ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico.

Il **comma 7** reca disposizioni sulla gestione dei rifiuti da parte dei Presidenti delle Regioni interessate che possono autorizzare l'uso degli impianti mobili con riguardo alla selezione, separazione e, messa in riserva e recupero di flussi omogenei di rifiuti.

Il **comma 8** reca disposizioni riguardanti i gestori dei depositi temporanei di rifiuti.

Il **comma 9** reca disposizioni in materia di gestione dei rifiuti indifferenziati.

Il **comma 10** assegna il compito di vigilanza del rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, alle Agenzie regionali di protezione ambientale e alle ASL territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e al Ministero della cultura

Il **comma 11** prevede il trattamento dei materiali derivanti dall'evento calamitoso in cui si rinveniva la presenza di amianto.

Il **comma 12** prevede che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Il comma precisa poi che le amministrazioni



coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10. Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023

L'articolo 10 detta disposizioni in materia di recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione di cui all'articolo 1, comma 1.

La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa (CIC), l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse (CINC), che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.

Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 351.642.835,66. Pertanto ai territori di cui all'articolo 1, comma 1, potranno essere finalizzate risorse nell'ambito delle disponibilità per le aree di crisi industriale non complessa, nel limite di 100 milioni di euro.

Articolo 11 Entrata in vigore

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge. La disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Marotta



Decreto-legge recante Disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall'alluvione, verificatesi a far data dal 1° maggio 2023
(in milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	6		Spese di funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione	s	c	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00			
2	8		Risorse destinate alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario alla ricostruzione con altre amministrazioni	s	c	11,00				11,00				11,00			
2	10	a	Riduzione delle quote intestate del Fondo unico giustizia, di cui all'art. 2, c. 7, lett. a), del D.L. 143/2008	s	c	-16,00				-16,00				-16,00			
2	10	b	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art.1, c. 200, della L. 190/2014	s	c		-5,00				-5,00				-5,00		
4	1		Istituzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali, verificatesi a partire dal 1° maggio 2023	s	k	500,00	300,00	200,00		500,00	300,00	200,00		500,00	300,00	200,00	
4	2		Ulteriori risorse al Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali, verificatesi a partire dal 1° maggio 2023	s	k	108,50				108,50				108,50			
4	2		Confluenza di ulteriori risorse al Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali, verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 (per memoria)	s	k	300,00	450,00	641,50		300,00	450,00	641,50		300,00	450,00	641,50	
4	3		Revoca e riversamento all'entrata delle somme di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 e di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016, conservate in conto residui (per memoria)	e	ext	300,00	450,00	641,50		300,00	450,00	641,50		300,00	450,00	641,50	
4	3		Revoca e riversamento all'entrata delle somme di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 e di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016, conservate in conto residui (per memoria)	s	k					-300,00	-450,00	-641,50		-300,00	-450,00	-641,50	
4	6		Riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, c. 7, del D.L. 50/2022	s	k	-500,00	-300,00	-200,00		-500,00	-300,00	-200,00		-500,00	-300,00	-200,00	
4	7		Riparto del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016	s	k	-108,50				-108,50				-108,50			
5	3		Riconoscimento di contributi per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023	s	c	120,00				120,00				120,00			
5	6		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, c. 23, del D.L. 112/2008, che restano acquisite all'erario	e	ext	120,00											
5	6		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, c. 23, del D.L. 112/2008, che restano acquisite all'erario	s	c					-120,00				-120,00			
Entrate						420,00	450,00	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese						420,00	450,00	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 »;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e

Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 5, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1.

3. Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Articolo 2.

(Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Il commissario resta in carica sino al 30 giugno 2024. Con il medesimo

procedimento di cui al primo periodo, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo rimanendo il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente decreto. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione del Commissario.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attività e funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che si intendono trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data di efficacia dei decreti di cui al primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei Commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto o altra posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando

quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico, riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.

5. La struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000,00 annui lordi, e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a euro 50.000,00.

6. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile e con il Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di rispettiva competenza;

b) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, pubblica e privata, di cui agli articoli 5 e 7, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e);

c) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui alla lettera e):

1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 1, e danneggiati in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, ivi inclusi gli immobili destinati a

finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche ubicati nei territori di cui all'articolo 1 e danneggiati in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, anche di interesse turistico;

d) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 3 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate;

f) assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 3.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo è autorizzata la spesa massima di 11 milioni per l'anno 2023. Per l'esercizio delle stesse funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

9. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, con proprio provvedimento, può nominare sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

10. Le risorse di cui ai commi 6 e 8 sono trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al periodo precedente è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

b) quanto a 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui al presente decreto pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 4, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Articolo 3.

(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni interessati designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 2, comma 3;

b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili sui sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato;

c) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

Articolo 4.

(Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità e il profilo temporale indicato al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro.

3. Le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato n. 1, del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate rispetto alle finalità indicate rispettivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, 450.000.000 di euro per l'anno 2024, 641.503.011 di euro per l'anno 2025.. I residui di cui al presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in relazione al predetto profilo temporale.

4. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori di cui all'articolo 1.

5. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione di cui all'articolo 2, comma 10, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

7. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 108.496.989 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il dpcm 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017.

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

CAPO II

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

SEZIONE I

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

Articolo 5.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8 entro due mesi dalla nomina, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si

erogano servizi di cura ed assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure, tempistiche e modalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei Comuni, perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi metereologici di cui all'articolo 1 nei territori di cui al medesimo articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle

infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 1.

4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dal presente decreto, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario

consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al presente comma, il contratto è risolto di diritto.

5. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti dal presente decreto possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

6. Per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al Comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) scheda di rilevazione dei danni redatti dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia

il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

3. Il Comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 4, comma 1.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.

8. I Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE II

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI

Articolo 7.

(Ricostruzione pubblica)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 1 e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 ed in particolare:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle infrastrutture sportive, delle strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di Polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, il Commissario straordinario provvede a predisporre e approvare:

a) un piano speciale delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale dei beni culturali danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;

d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree di cui all'articolo 1, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 per le infrastrutture stradali, con la individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 8, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro due mesi dalla nomina, acquisita l'intesa delle regioni interessate, da sancire entro quindici giorni, anche in sede di Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 3, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi

previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, d'intesa con le regioni interessate e in coerenza con i piani di cui al comma 2, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. Il decreto di concessione del contributo riporta il codice unico di progetto (CUP) degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

7. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.

8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 8 del presente decreto al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

9. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera *b*) e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera *c*), sul Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-*bis*, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1, alle

procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1.

11. Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario *ad acta*, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 7, i soggetti attuatori sono:

- a) le Regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, i Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, con apposito provvedimento possono delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 8, può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso Comune o lo stesso ente locale titolare.

3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità

cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera *e*), ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Relativamente agli interventi di cui alla lettera *e*) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere *a*), *c*) e *d*), del presente articolo.

5. I lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera *e*), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 2 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite

delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

CAPO III

MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Articolo 9.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto del presente decreto, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o

comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta comunali ed ai siti di raggruppamento, deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico. Il terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

7. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5) come definiti all'allegato alla parte quarta – allegato C – operazioni di recupero, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali derivanti dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1 nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnalitico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al-

l'articolo 2, comma 7, lettera *e*) ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10.

(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023)

1. Nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità del presente articolo sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ambasciata d'Italia a Santiago, 5 luglio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1
(Articolo 4, comma 3)

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importi in euro
Ministero dell'Università e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	15.000.000
	Totale Ministero dell'Università e della ricerca					15.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999
	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	124.788.016
	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	5.436.707
	2.6	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	006	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	176.586
	2.5	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260
	2.3	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000
	2.4	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.901.131
	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094
	Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					235.465.793
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1.3	009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000
Totale Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste					5.000.000	
Ministero dell'economia e delle finanze	1.8	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	154.539.729
	20.1	028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	450.000.000



	22.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.431
	1.2	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	003	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	33.474.670
	1.6	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	14.200.207
	1.1	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	001	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	1.000.000
	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	6.809.396
	Totale Ministero dell'economia e delle finanze					675.774.433
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	30.204.196
	Totale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale					30.204.196
Ministero dell'istruzione e del merito	1.2	022	Istruzione scolastica	008	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	5.565.312
	Totale Ministero dell'istruzione e del merito					5.565.312
Ministero dell'Interno	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	107.272.291
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	406.736
	3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	53.903.840
	4.2	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	50.938.141
	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.840.000
	Totale Ministero dell'Interno					219.361.008
Ministero della giustizia	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.755
	1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678
	1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000
	1.5	006	Giustizia	011	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	17.820.929
Totale Ministero della giustizia					68.598.362	
Ministero della Difesa	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	33.000.000
Totale Ministero della Difesa					33.000.000	
Ministero della Cultura	1.9	021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	015	Tutela del patrimonio culturale	3.496.680



Totale Ministero della Cultura						3.496.680
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	5.2	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	007	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	17.000.000
	1.5	018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3.937.227
	5.1	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	79.100.000
	Totale Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica					100.037.227
Totale complessivo						1.391.503.011



PAGINA BIANCA



19PDL0044150